REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott.ssa Paola Briguori Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60756** del registro di segreteria, promossi da:

RUBINETTI Francesco (c.f. RBNFNC76T19H703Q), nato a Salerno il 19/12/1976, residente in Napoli alla Via M. Cammarano, 10 rappresentato e difeso ai fini di questo giudizio dall'avv. Paola Ferrara (FRRPLA61S53F839P) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, 30, presso il Dott. Alfredo Placidi, per le comunicazioni fax 081/5491641, pec: paolaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it

appellante

contro

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania;

Procura generale

appellate

avverso

la sentenza n. 135/2023 depositata il 27/02/2023 e notificata il 9 marzo 2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Visto l'atto d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 21 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Laura Pilerci, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Paola Ferrara, per l'appellante, e il rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Sabrina D'Alesio.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 135/2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il dr. Rubinetti Francesco al pagamento della somma di €. 5.000,00 comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza e spese di giudizio.

La fattispecie aveva riguardo a un danno subito dal comune di Lorenzello, presso il quale l'appellante era segretario comunale, per un importo pari ad € 6.580,56, quale esborso patito dall'Ente per effetto della sentenza n. 3000/2020 con cui il Tar Campania, nel dichiarare l'illegittimità del diniego ad un'istanza di accesso agli atti, condannava l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. In particolare, si trattava della somma di € 4.677,36 a titolo di spese di lite in favore delle parti vittoriose ed € 1.903,20 per la difesa del

comune affidata all'avv. Tretola.

Il giudice contabile di primo grado riconosceva la sussistenza degli elementi della responsabilità erariale rispetto alla prima voce di danno, ritenendo che questo importo fosse causalmente ascrivibile all'appellante.

E la sussistenza dell'indicato nesso eziologico era ricavabile dalla circostanza che laddove il Segretario comunale, quale vertice giuridico amministrativo avesse correttamente dato seguito all'istanza di accesso ritualmente formulata, occupandosene o al più smistando la richiesta agli uffici in possesso della documentazione, non vi sarebbe stato alcun giudizio innanzi al Tar, né la condanna a carico del Comune alla rifusione delle spese di lite.

Mentre per la seconda voce tale nesso era escluso, perché da ricondurre, in via esclusiva, alla decisione del Comune, assunta previa deliberazione di Giunta, quale scelta autonoma di resistere in giudizio a mezzo dell'avv. Tretola e di sostenerne, in via definitiva, il costo d'onorario in ipotesi di soccombenza

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il dott. Rubinetti che formulava quale primo motivo d'appello:

"*VIOLAZIONE DELL'ART. 43 T.U.E.L. E DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN LORENZELLO . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 TUEL E DELL'ART. 97 COST. QUINDI DEI PRINCIPI IN TEMA DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DILIGENZA E CORRETTEZZA DEI SOGGETTI INVESTITI DI UN MUNUS PUBBLICO. ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI POSTI A BASE DELLA DECISIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE*".

L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui individuava una condotta

antigiuridica gravemente colposa, desunta dall'asserita inottemperanza all'obbligo che incombeva su di lui di evadere la richiesta di accesso: l'odierno appellante non avrebbe provveduto a smistare l'istanza agli uffici competenti ad evaderla, anzi avrebbe ingenerato nei richiedenti: *"il ragionevole affidamento – poi tradito - in ordine alla corretta attivazione del procedimento attraverso un'apposita richiesta di integrazione, così riconoscendo la propria competenza a ricevere la formulata richiesta di accesso e ad inoltrarla agli uffici preposti"*.

Al contrario, l'appellante Rubinetti Francesco sosteneva esservi assenza di colpa grave, secondo i termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.

Infatti l'appellante, pur non essendo il soggetto preposto a ricevere e ad evadere l'istanza (in applicazione degli artt. 43 e 97 del TUEL e soprattutto dell'art. 43 del Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale che individua il destinatario della richiesta nel responsabile dell'ufficio competente), riscontrava prontamente (8 gennaio 2020) la richiesta di accesso dei consiglieri comunali datata 3 gennaio 2020, chiedendo chiarimenti ed integrazioni (necessitati dall'assenza di oggetto degli atti richiesti), al fine di assumere gli opportuni provvedimenti, il tutto in pieno ed apprezzabile spirito di collaborazione e con la finalità di evadere eventualmente in prima persona la richiesta nell'ipotesi in cui il documento fosse stato nella sua diretta disponibilità. Nel medesimo spirito collaborativo ed allo scopo di rendere più agevole l'esercizio del diritto di accesso degli istanti consiglieri, avrebbe sottolineato nel contempo l'opportunità di identificare in maniera sufficientemente compiuta gli atti richiesti, rivelandosi a tal fine insufficiente la menzione del solo numero di protocollo.

In riscontro, poi, all'istanza integrativa dei consiglieri, il Segretario comunale dr. Rubinetti Francesco chiariva di non poter autorizzare l'accesso agli atti richiesti perché questi non erano in suo possesso, evidenziando nel contempo che la sua competenza poteva eventualmente attivarsi soltanto in via sussidiaria, nell'esercizio di poteri sostitutivi.

Non vi sarebbe stata quindi una violazione dei propri doveri d'ufficio, delineati dall'art. 97 TUEL, anzi, avrebbe agito in puntuale applicazione di tale norma che gli attribuisce una specifica responsabilità in riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

Lo stesso appellante, non disponendo degli atti richiesti ed evidenziando che non poteva direttamente soddisfare la domanda in luogo dei soggetti naturalmente competenti (ossia dei responsabili dei servizi) se non in applicazione di poteri sostitutivi non esercitabili nella fattispecie, nella realtà non avrebbe impedito che i consiglieri trovassero riscontro positivo alla loro istanza. I consiglieri, soggetti qualificati e non semplici cittadini, avevano mostrato di conoscere l'ufficio idoneo ad evadere la pratica.

La stessa documentazione era stata regolarmente ottenuta da altro istante, l'Agente di Polizia Municipale Giovanni Fato, che aveva correttamente e in modo lineare indirizzato la richiesta al responsabile del servizio ratione materiae competente.

Peraltro l'appellante sottolineava che sussisterebbe una condotta poco rispettosa delle norme di buona amministrazione in capo ai consiglieri, perché questi dispongono, come pacifico, di un amplissimo diritto d'accesso ex art. 43 TUEL, funzionale al pieno esercizio del loro mandato istituzionale, incomprimibile sotto il profilo del merito, ma non sotto l'aspetto formale,

dovendo essere comunque esercitato entro il preciso limite che la giurisprudenza delineato, ovvero comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento dell'Ente, da loro invece disattese.

Pertanto le eventuali leggerezze o lievi omissioni nella condotta del Rubinetti, soprattutto se rapportate ai disattesi doveri di diligenza, correttezza e collaborazione gravanti a carico degli istanti, degraderebbero al rango di lievissime colpe.

Inoltre, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe omesso di motivare in merito alle deduzioni difensive in ordine all'insussistenza di colpa grave.

In relazione poi al nesso causale era formulato il motivo d'appello per "*ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI. OMESSA MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA*".

Ad avviso dell'appellante non sussisterebbe il nesso causale neanche rispetto alla voce di danno delle spese da rifondere alle parti vittoriose, perché dipendente dalla soccombenza nel giudizio innanzi al Tar, nel quale la scelta di costituirsi è riconducibile esclusivamente alla volontà dell'Ente, che, nello svolgere la sua difesa, come riportato nella sentenza del Tar per la Campania per la Campania n. 3000/2020, aveva chiaramente manifestato il proprio convincimento che l'istanza di accesso formulata era inammissibile e comunque infondata:

"*in considerazione della estraneità dei documenti richiesti a specifici procedimenti e/o provvedimenti dell'Amministrazione*" e che pertanto non poteva essere accolta.

Tanto evidenzia l'interruzione di ogni rapporto di conseguenzialità tra l'agire del Segretario comunale dr. Rubinetti, assolutamente estraneo alla decisione di resistere in giudizio per sostenere l'infondatezza della domanda di accesso, e il danno erariale al medesimo addebitato.

Secondo l'appellante, se il comune di San Lorenzello (BN) si fosse determinato a rimanere contumace, consentendo piuttosto l'accesso ai documenti richiesti, il giudizio si sarebbe concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere *("La soddisfazione della richiesta di accesso agli atti, in corso di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio impugnatorio"* così sentenza Tar per la Campania Na, sez. VII, n. 6255/2021) e il danno erariale non si sarebbe determinato né per quanto riguarda l'esborso subito a titolo di compenso a favore dell'avvocato difensore (comunque non imputato al dr. Rubinetti), né per quanto attiene alle spese di soccombenza a favore della parte vittoriosa, perché le spese di giudizio, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbero state compensate.

Peraltro, l'appellante evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione del fatto riportando che la difesa aveva contestato in particolare le spese d'onorario sostenute per la difesa innanzi al Tar affidata all'avv. Tretola, affermando la *"propria estraneità alla decisione assunta dall'Ente di resistere in giudizio"* (pag. 5). Mentre la semplice lettura degli atti, ossia della memoria del convenuto del 4/01/2023, pag. 5 ultimo periodo, consentirebbe di smentire la ricostruzione operata.

Ed ancora sosteneva che, seppure volesse obiettarsi che a seguito della dichiarazione della cessazione della materia del contendere il Tribunale

amministrativo regionale avrebbe potuto optare per la meno frequente e più severa decisione sul governo delle spese, non compensandole ma facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ogni caso la condanna che il Comune di San Lorenzello (BN) contumace avrebbe subito non avrebbe avuto la consistenza liquidata (€ 3000,00 oltre accessori), ma sarebbe stata assai più limitata e contenuta, con evidente vantaggio per le casse comunali.

In conclusione, a questo giudice era chiesto di «*accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, n. 135/2023, rigettare la domanda risarcitoria dell'attorea Procura parzialmente accolta, con conseguente assoluzione dell'odierno appellante da ogni responsabilità erariale a lui ascritta.*

In via gradata fare uso del potere riduttivo nell'estensione massima. Con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio».

3. In data 23 settembre 2026 depositava le conclusioni la Procura generale, affermando che le censure dell'appellante sarebbero infondate.

Risulterebbe provato infatti il comportamento dilatorio del dr. Rubinetti nella gestione concreta della pratica in oggetto, perché, al fine di eludere la richiesta di accesso, dapprima chiedeva una integrazione della stessa, per poi concludere che l'istanza non aveva ad oggetto atti di sua competenza, senza curarsi, come invece avrebbe dovuto, di smistarla agli uffici competenti.

La sussistenza di una condotta gravemente colposa sarebbe da ritenersi fondata anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1/2026, con cui è stata tipizzata la colpa grave, trattandosi di un comportamento (quello del

Segretario comunale dr. Rubinetti) affetto da violazione macroscopica ed inescusabile dei doveri di servizio, connotato da evidente trascuratezza delle regole di comune prudenza, ovvero da manifesta inosservanza di obblighi chiaramente desumibili dall'ordinamento.

Inoltre, sarebbe infondata la censura sull'inesistenza del nesso di causalità, perché il danno derivante dalla soccombenza dell'ente in giudizio sarebbe direttamente riconducibile alla condotta dilatoria ed omissiva del Segretario comunale che, denegando la richiesta di accesso, aveva esposto l'Ente al ricorso al TAR per la Campania.

Infine, con riferimento alla quantificazione del pregiudizio subito, la Procura generale chiedeva di sospendere giudizio in attesa della sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dei commi 1-bis e 1-octies, dell'art. 1 della legge dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge (cfr. ordinanze di rimessione n. 9 e 10 del 2026 della II sez. Appello della Corte dei conti, cui hanno fatto seguito le ordinanze n. 15/2026 della Sez. giur. Piemonte, n. 28/2026 della Sez. giur. Toscana e n. 25/2026 della Sez. giur. Lombardia), o comunque di rinviarlo.

4. In data 28 settembre 2026 l'appellante Rubinetti depositava una memoria, nella quale ribadiva puntualizzando alcune argomentazioni soprattutto sull'assenza di colpa grave, vieppiù alla luce della l. 1/2026, insistendo quindi nella riforma della sentenza di primo grado.

5. All'udienza del 21 ottobre 2026 le parti si riportavano ai propri atti, concludendo in conformità ad essi. Il difensore dell'appellante dichiarava di aderire alla richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla Procura.

Al termine della discussione, il collegio si riservava la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'appello qui in esame il dr. Rubinetti formulava due motivi avverso la decisione di condanna di primo grado, rappresentando essenzialmente l'assenza di colpa grave e l'assenza di nesso causale fra la sua condotta ed il danno contestato.

La vicenda origina dalla richiesta di accesso presentata da alcuni consiglieri comunali del comune di San Lorenzello (BN) che era stata riscontrata dall'appellante con una prima nota di richiesta di integrazione attraverso la specificazione degli atti chiesti e con una seconda nota, dopo l'integrazione invocata, di affermazione di incompetenza al rilascio degli atti perché in possesso di altri uffici.

In tale fattispecie si riscontrano due condotte rilevanti, da un lato, quella dell'appellante che declina la competenza alla concessione dell'accesso agli atti e, dall'altro, quella dei consiglieri che, anziché formulare nuova richiesta di accesso all'ufficio competente, proponevano ricorso al Tar per la Campania avverso l'ultima nota ricevuta.

Il Tar Campania, con decisione n. 3000/2020, accoglieva il ricorso e ordinava al comune di San Lorenzello (BN) di esibire la documentazione richiesta, consentendo l'estrazione di copia e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidavano complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dai ricorrenti.

Ciò posto occorre osservare che l'art. 6, comma 6, D.P.R. n.184/2006

stabilisce che «*Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente*».

A tal riguardo però la sentenza sopra richiamata rilevava in particolare che: «*significativa, in tal senso, è la stessa disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/90, a mente della quale la ripartizione interna delle "competenze" tra i diversi uffici è normativamente indifferente per il soggetto che entra in contatto o in relazione con la Amministrazione, intesa quale ente ed apparato; di talché, anche al fine di non "aggravare il procedimento" e perseguire i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed imparzialità dell'agere dei pubblici poteri (art. 1 l. 241/90), costituisce munus ineludibilmente gravante in capo all'ufficio compulsato–massimamente, poi, se, come nella specie, si tratti della figura del segretario comunale- quello di trasmettere gli atti all'organo o all'ufficio competente alla trattazione ed alla adozione del provvedimento finale*».

La norma richiamata dalla sentenza n. 3000/2020 del TAR per la Campania, l'art. 6, comma 1 lett. e), l. 241/1990 indica fra i compiti del responsabile del procedimento:

«*adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale*».

Tuttavia, tale norma si riferisce al procedimento di adozione dei

provvedimenti amministrativi, quando il responsabile del procedimento e l'organo competente ad adottare il provvedimento finale siano diversi, ma tutto nell'ambito del medesimo procedimento tanto che non vi è possibilità, se non con apposita motivazione, di discostarsi dall'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, che è quindi competente a svolgerla.

In ogni caso, il principio espresso dalla richiamata sentenza del TAR per la Campania si poteva ricavare anche dall'art. 6, comma 2, DPR 184/2006 secondo il quale «*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*».

Questa norma prevedendo la trasmissione ad amministrazione addirittura diversa non può che fondare il principio che anche all'interno della stessa amministrazione, una volta ricevuta un'istanza, debba essere inviata all'ufficio competente. Altresì valgano nello stesso senso le considerazioni contenute sempre nella ricordata decisione del TAR per la Campania, ovvero che «*Non revocabile in dubbio, indi, è lo status "professionalmente qualificato" che per definizione riveste il soggetto pubblico nei rapporti con i consociati, ciò che vale a: i) gravare l'Autorità di pregnanti obblighi di diligenza, correttezza e clare loqui (TAR Lombardia, 15 novembre 2019, n. 2421); ii) conformare l'esercizio del potere amministrativo in funzione della tutela dell'affidamento legittimamente riposto dal privato in costanza di un rapporto ovvero a seguito di un contatto qualificato con la P.A. (Tar Lombardia, I, 6 novembre 2018, n. 2501; Id., id., 1637/18, cit.).*

2.3.5. Da tale quadro giurisprudenziale e normativo emerge, quindi, che i

doveri di correttezza, lealtà e buona fede hanno un ampio campo applicativo, anche rispetto all'attività procedimentalizzata dell'Amministrazione, operando pure nei procedimenti non finalizzati alla conclusione di un contratto con un privato, ed afferendo sia ad atti e comportamenti "espressi" sia a contegni silenti, omissivi, ovvero reticenti».

Ed ancora sul provvedimento di diniego dell'accesso per non essere competente a consentirlo e sulla condotta tenuta si legge che «*Di talché, l'assunto su cui fonda il gravato provvedimento e su cui riposa, di poi, la prospettazione defensionale quivi tratteggiata dalla parte resistente:- tiene in non cale la effettiva latitudine ed intensità dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede gravanti in capo alla Amministrazione, in tal guisa obnubilando la esigibilità nel caso di specie di un ben diverso contegno, anche in ossequio al principio di leale cooperazione che dovrebbe sempre e comunque informare i rapporti tra gli uffici e gli organi della civica Amministrazione e i ricorrenti, nella propria qualitas di membri del consiglio comunale di quella Amministrazione;*

- collide irrefragabilmente con il contegno tenuto dall'ente, a mezzo del proprio segretario comunale, sia in questa sede procedimentale ed interlocutoria, sia in occasione di pregresso, analogo, contatto intercorso con i ricorrenti».

Ciò posto, ai fini della sussistenza a carico del dr. Rubinetti di una condotta gravemente colposa integrante la fattispecie di responsabilità amministrativa, occorre tener conto dell'art. 1, comma 1, l. 20/1994, come modificato dalla l.1/2026, che ai sensi del suo art. 6 è applicabile ai giudizi pendenti.

Tale norma stabilisce che «*Costituisce colpa grave la violazione manifesta*

delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Nel caso di specie non ricorre espressamente la violazione manifesta di una norma specifica, che impone un obbligo specifico di invio all'ufficio competente di un'istanza ricevuta da chi non è competente a trattarla.

Invero, vi è un principio immanente di leale collaborazione e un principio in base al quale l'istanza doveva essere trasmessa all'ufficio competente, in quanto ricevuta dall'amministrazione, nonché i principi richiamati dal TAR per la Campania per la fattispecie in oggetto.

Tuttavia, la valutazione della violazione di detti principi, deve essere effettuata anche in ragione del caso concreto e alla luce di altre circostanze, che delineano il contesto nel quale l'appellante aveva operato. Infatti va aggiunto che nel caso di specie la leale collaborazione e la cooperazione era da richiedere anche nei confronti degli istanti, in quanto consiglieri comunali, che ben potevano conoscere l'ufficio competente per l'accesso agli atti e potevano, dopo il riscontro dell'appellante, in ogni caso riproporre l'istanza all'ufficio competente. Occorre notare come il riferimento alla leale

collaborazione verso i cittadini viene indicata dal TAR per la Campania in ragione della posizione dell'amministrazione e del suo status *"professionalmente qualificato"*.

Nel caso di specie però non si trattava di un'istanza presentata da cittadini, in capo ai quali nessuna nozione in ordine all'amministrazione poteva presumersi, ma si trattava di un'istanza presentata da consiglieri comunali, in capo ai quali, rispetto al *"comune cittadino"*, può presumersi la conoscenza dell'amministrazione.

Al contempo vi è da considerare poi la decisione del comune, ricevuta la notifica del ricorso al TAR per la Campania, di resistere in giudizio e di continuare a non concedere l'accesso agli atti, mostrando così l'amministrazione di aver condiviso e aver ritenuto corretto l'operato dell'appellante.

In conclusione, per quanto sopra detto, si ritiene comunque assorbente il profilo dell'assenza di colpa grave ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto.

2. L'appello è quindi accolto con riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizi, a carico del comune di San Lorenzello (BN), liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della causa e della riduzione del 50% *ex* art. 4 dello stesso D.M., nell'importo di € 1.520,00 per il primo grado e nell'importo di € 937,50 per il grado d'appello, oltre il 15 % per spese generali.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando così decide:

- accoglie l’appello;

- liquida le spese a favore dell’appellante e a carico del comune di San Lorenzello (BN) in € 2.457,50, oltre il 15% per spese generali.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 21 ottobre 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 29/10/2026
Il dirigente
F. to digitalmente